## **CORTE DI CASSAZIONE**

## 26 Marzo n. 7380

Il datore di lavoro che abbia stipulato un contratto di lavoro con un lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno è tenuto all'osservanza degli obblighi retributivi e contributivi derivanti dal contratto. ciò in quanto l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 T.U. immigrazione) non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in ottemberanza all'art. 2126 cod.civ e in coerenza con la razionalità complessiva del sistema, che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.